SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A4812

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. 340.

Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:

«Art. 4 (*Elargizione ai superstiti*). — 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

«Art. 5 (*Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio*). — 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 302/1990 si veda in nota al titolo.

— Il testo degli articoli 6, 10, 13 e 16 della citata legge n. 302/1990 è il seguente:

«Art. 6 (*Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici*). — 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati».

«Art. 10 (*Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno*). — 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

«Art. 13 (*Concorso di benefici*). — 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

«Art. 16 (*Modalità di attuazione*). — 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 77):

Presentato dal deputato SCALIA ed altri il 15 aprile 1994.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 agosto 1994, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28, 29 marzo e 22 giugno 1995.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1926):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 luglio 1995, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 2 agosto 1995.

95G0383

LEGGE 8 agosto 1995, n. **341**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244

All'articolo 1, è premesso il seguente:

«Art. 01. - *(Finalità).* – 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III».

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le parole: «Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,»;

al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: «al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 60 per cento».

All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la parola: «prescelta» *è sostituita dalla seguente:* «individuata»; *e, al secondo periodo, le parole:* «terrà conto» *sono sostituite dalle seguenti:* «avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili).* – 1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,"».

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,» *sono inserite le seguenti:* «d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e»; *e dopo le parole:* «per investimenti cofinanziati dall'Unione europea» *sono inserite le seguenti:* «, per investimenti cofinanziati dai privati».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni organizzative).* – 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per

lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo riferisce annualmente al Parlamento» *sono inserite le seguenti:* «, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,»; *e, al secondo periodo, le parole:* «, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica,» *sono soppresse;*

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2».

All'articolo 10:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «in materia di appalti» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2, lettera *a)*, sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 17, al comma 4, dopo il capoverso 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista» *sono inserite le seguenti:* «dal piano di fattibilità originale»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-*bis*. - *(Trasferimento di alloggi).* – 1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

Art. 21-*ter*. - *(Disposizioni per accelerare la ricostruzione)*. - 1. All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti: "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";

b) il comma 3 è sostituto dal seguente:

"3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13"».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: «indicati negli allegati stessi» *sono inserite le seguenti:* «, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge»;

al comma 7, terzo periodo, la parola: «assegnato» *è sostituita dalla seguente:* «assegnata»; *e, al quarto periodo, dopo le parole:* «Il termine del 31 dicembre» *è inserita la seguente:* «1995»;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Differimento di termini)*. - 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al

30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera *b)*, dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera *c)*, dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera *d)*, dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. I termini di cui all'articolo 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo».

All'articolo 27, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché disposizioni in materia di lavoro e occupazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 settembre 1995.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2759):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI), dal Ministro del bilancio (MASERA), dal Ministro dell'industria (CLÒ), dal Ministro per gli affari europei (MASERA) e dal Ministro del commercio con l'estero (CLÒ) il 26 giugno 1995.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 26 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 giugno 1995.

Esaminato dalla V commissione il 29 giugno 1995, 4, 19, 20 e 25 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2032):

Assegnato alla 5ª commissione, (Bilancio), in sede referente, il 2 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 agosto 1995.

Esaminato dalla 5ª commissione il 2 e 3 agosto 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.

95G0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Spartaco Schergat.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 19.000.000 annue al sig. Spartaco Schergat, medaglia d'oro al valor militare, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 1995;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 giugno 1995, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire diciannovemilioni al sig. Spartaco Schergat, nato a Capodistria il 12 luglio 1920.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCALFÀRO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 311

95A4820

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1995.

Criteri e modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 4 dell'art. 27 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto l'art. 27, comma 1, del decreto-legge, il quale istituisce presso l'Autorità competente in materia di spettacolo, un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

Visto l'art. 27, comma 4, del decreto-legge, che stabilisce che una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per mantenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e dei Paesi della Comunità europea, con criteri e modalità di utilizzo da fissare con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, sul riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 19 dicembre 1994 e dell'11 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Sul fondo istituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la quota pari a lire 20 miliardi di cui al quarto comma dello stesso art. 27 è utilizzata secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto:

a) per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale;

b) per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi;

c) per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea.

Art. 2.

Iniziative promozionali

1. Una somma non superiore a sei miliardi di lire è destinata al sostegno di iniziative intese a promuovere lo spettacolo cinematografico nelle sale, sia attraverso campagne pubblicitarie di carattere collettivo idonee ad illustrare la localizzazione, l'attività, le caratteristiche tecniche ed ambientali, delle sale cinematografiche operanti in specifiche aree territoriali regionali, interregionali, provinciali o nei singoli comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sia attraverso la programmazione a lunga tenitura di film nazionali o la programmazione di film esteri di buon livello artistico o culturale o spettacolare, con riduzione sui prezzi di ingresso per un periodo di tempo continuativo non inferiore a due settimane.

2. Il contributo è destinato:

all'organizzazione generale dell'iniziativa;

alla realizzazione ed alla diffusione di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, stampati) ed all'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e periodici a diffusione nazionale o locale;

alla realizzazione di materiale audiovisivo avente carattere promozionale ed alla sua circolazione nelle sale cinematografiche e sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali;

alla raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni sullo svolgimento dell'iniziativa.

3. Possono presentare richiesta di contributi all'Autorità competente in materia di spettacolo le associazioni nazionali maggiormente rappresentative di imprese di esercizio cinematografico, le quali potranno agire anche attraverso le loro articolazioni territoriali. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 1995, deve essere allegato un progetto dettagliato recante l'illustrazione delle iniziative promozionali predisposte, con la specificazione dei tempi, dei luoghi e delle forme della loro realizzazione ed i relativi preventivi di spesa.

Art. 3.

Iniziative per incrementare la domanda di cinema

1. Una somma non superiore a sette miliardi di lire è destinata al sostegno di iniziative tendenti ad incrementare la domanda di spettacoli cinematografici nel periodo estivo. A tale scopo, gli esercenti di sale cinematografiche al chiuso ubicate nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con almeno 100.000 abitanti, nonché gli esercenti di sale cinematografiche al chiuso, ovunque ubicate, dotate di impianto di condizionamento dell'aria, possono presentare all'Autorità competente in materia di spettacolo, entro il 30 settembre del 1995, apposita dichiarazione di impegno a svolgere attività tutti i giorni del successivo trimestre giugno-luglio-agosto, con eventuali interruzioni complessivamente non superiori a quindici giorni e per un numero di spettacoli giornalieri non inferiore a due, programmando film di produzione nazionale o estera, anche in lingua originale, con o senza sottotitoli, con particolare riguardo per i film della stagione cinematografica in corso, o di quella precedente, in prima uscita nel comune.

2. Nella determinazione del contributo per ciascuna sala sarà tenuto conto oltre che degli elementi indicati nel comma 1, della capienza della sala e della percentuale di occupazione dei posti.

3. La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un elenco vistato dalla SIAE, da inoltrare all'Autorità competente in materia di spettacolo entro il 31 ottobre 1995, da cui risultino, per ogni film programmato nel periodo di cui al comma 1, il titolo e la nazionalità del film e le presenze ed incassi conseguiti in ciascuna giornata di programmazione.

4. Contributi per un importo complessivo non superiore a due miliardi di lire possono essere concessi per la progettazione e lo svolgimento entro il 31 dicembre 1995 delle celebrazioni del centenario del cinema da attuare nelle sale, anche in forme e con modalità che prevedano il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico cinematografico. Possono presentare domanda di contributo alla Autorità competente in materia di spettacolo le associazioni nazionali maggiormente rappresentative di imprese dell'esercizio cinematografico che potranno agire anche attraverso le loro articolazioni territoriali. Le domande debbono essere presentate entro il 30 settembre 1995, allegando un dettagliato progetto con i relativi preventivi di spesa.

Art. 4.

Sostegno alla programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea

1. Al fine di sostenere la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea, sono concessi contributi alle imprese esercenti le sale cinematografiche di capienza non inferiore a 100 posti che, nell'ambito della normale attività cinematografica in uno o più quadrimestri del 1995, programmino film nazionali e di Paesi dell'Unione europea nella misura minima di giornate di spettacolo sotto indicata:

a) 40% per le sale ubicate nei comuni con popolazione fino a 100.000;

b) 50% per le sale ubicate nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) 60% per le sale ubicate nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2. Gli esercenti delle sale cinematografiche per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 possono presentare all'Autorità competente in materia di spettacolo, entro due mesi dal termine di ciascun quadrimestre, istanza per l'assegnazione dei contributi, corredata da un elenco delle programmazioni vistato dalla SIAE.

3. L'ammontare del contributo per ciascuna sala è determinato dall'Autorità competente in materia di spettacolo in base al numero delle istanze ammissibili ed al numero delle giornate complessive di attività e di quelle che la medesima sala ha riservato, in ciascun quadrimestre, alla programmazione di film di produzione nazionale o dei Paesi dell'Unione europea. In ogni caso, a ciascuna sala non può essere assegnato un contributo superiore a lire 20 milioni per quadrimestre. Il contributo massimo è ridotto del 30% per le sale che fruiscono allo stesso titolo del sostegno finanziario del Programma MEDIA dell'Unione europea.

4. Per lo svolgimento di eventuali attività promozionali finalizzate a valorizzare la programmazione di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, per un ammontare complessivo non superiore a 500 milioni di lire, ad associazioni nazionali o regionali od a singole imprese di esercizio cinematografico. Le relative istanze debbono essere presentate all'Autorità competente in materia di spettacolo prima dell'inizio di ciascun quadrimestre ed essere accompagnate da una relazione illustrativa e da un dettagliato preventivo di spesa.

5. Agli interventi di cui al presente articolo è destinato un importo non superiore a lire 5 miliardi della quota di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 5.

Norme finali

1. Per le iniziative di cui agli articoli 2, 3, comma 4, e per quelle di cui all'art. 4, comma 4, le spese di organizzazione non potranno superare il 20 per cento della spesa complessiva.

2. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati con provvedimento dell'Autorità competente in materia di spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio in corso ed entro quello successivo per taluno degli interventi di cui al presente decreto sono portate in aumento delle disponibilità previste per gli altri interventi ovvero possono essere destinate al finanziamento di ulteriori iniziative da realizzare per le finalità di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, nei termini e secondo le modalità stabilite con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

Roma, 13 maggio 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 305

95A4861

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1995.

Ulteriore proroga del termine di stipula delle convenzioni con la regione Lazio per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1994, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio,

Visto il proprio decreto 14 marzo 1995 con il quale è stato prorogato al 4 luglio 1995 il termine utile per la stipula delle convenzioni previsto dalla legge;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dalla regione Lazio;

Considerato che non è ancora intervenuta la pronuncia dell'organo giurisdizionale che deve decidere sul ricorso formulato avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994;

Ritenuto che sussistono obiettive ragioni per accogliere la richiesta non dovendosi esercitare la facoltà di revoca perché i fatti non sono imputabili ai soggetti concessionari;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, la regione Lazio provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 luglio 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

95A4862

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1995, n. 342.

Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera *s);*

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, relativo all'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, emanato in esecuzione della delega contenuta nel citato art. 62 della legge n. 142/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 aprile 1981, relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1986 e con decreto ministeriale 13 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 24 febbraio 1987;

Ritenuta la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 480/1992 precedentemente citato, di adottare le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina del decreto ministeriale 3 aprile 1981 anche alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuta la necessità di apportare a detto decreto talune modifiche che norme successive, prassi amministrativa ed esperienza hanno evidenziato come indispensabili od opportune;

Ritenuta la necessità, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 480/1992 di sostituire l'espressione «Ufficio centrale brevetti» con «Ufficio italiano brevetti e marchi»;

Ritenuto che le nuove disposizioni e le modifiche rendono opportuna la totale sostituzione del decreto relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1314/94, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la nota ministeriale n. 1023306 dell'8 febbraio 1995 con la quale il presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETÀINDUSTRIALE E FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO

Art. 1.

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. Fermo quanto disposto dall'art. 94, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, nonché quanto disposto dall'art. 77, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto n. 1127 del 1939 può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi d'impresa.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) sia cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadino di Stati membri della Unione europea, ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) abbia il godimento dei diritti civili e sia persona di buona condotta civile e morale;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 3.

Titolo professionale e oggetto dell'attività

1. Il titolo di «consulente in proprietà industriale» è riservato alle persone iscritte nell'Albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti dovranno utilizzare il titolo nella forma «consulente in brevetti» e le persone iscritte solo nella sezione marchi nella forma «consulente in marchi». Le persone iscritte in entrambe le sezioni potranno utilizzare il titolo «consulente in proprietà industriale» senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell'art. 1 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni e modelli industriali, ovvero alla materia dei marchi d'impresa, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa indicazione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Art. 4.

Incompatibilità

1. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio e di esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile — se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1 — con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti od imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell'ente o impresa da cui dipendono;

b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art. 5.

Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 200 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori ordinari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio di cui all'art. 14, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

2. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito il diploma di laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero un titolo rilasciato da un Paese membro della Unione europea includente l'attestazione che abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali ovvero in materia di marchi d'impresa a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. È ammessa inoltre all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, di questo articolo, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni direttive nel settore brevettuale presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti consiste in: 1) una prova pratica di redazione di un brevetto per invenzione o modello, 2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali, 3) una prova orale sulle seguenti materie: *a)* nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità; *b)* diritto dei brevetti per invenzione e per modello; *c)* diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà idustriale; *d)* elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; *e)* almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

7. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione marchi consiste in: 1) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi, 2) una prova orale sulle seguenti materie: *a)* nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; *b)* diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza; *c)* diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale; *d)* elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; *e)* almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

8. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Esonero dall'esame di abilitazione

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 8.

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'Albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 9.

Cancellazione dall'Albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato è cancellato dall'Albo:

a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'art. 2;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4;

c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell'Albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del libro IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, sino alla data dell'accertato adempimento.

Art. 10.

Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

Art. 11.

Assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta, mediante raccomandata, a tutti gli iscritti nell'albo ed è affisso in modo visibile nella sede del Consiglio dell'Ordine.

2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno 1/6 degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno 1/5 degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti.

4. Il presidente nomina il segretario. Ogni consulente abilitato iscritto all'Albo può farsi rappresentare da altro consulente abilitato iscritto all'Albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

Art. 12.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che dovrà essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio dell'Ordine lo reputi necessario nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.

Art. 13.

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono quindi così considerati eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Comunque ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 4, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'Albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale e la busta predisposta nominativamente e con timbro e firma dell'ufficio. La busta, contenente la scheda, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

4. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

5. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

6. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

7. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'art. 12, o, comunque, illegittimamente.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale

1. L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'Ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'Ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'Ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 15.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente decreto.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice-presidente, il quale può sostituire il presidente in sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 16.

Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'Albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'art. 6;

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 6 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà intellettuale ed industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri.

Art. 17.

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'Ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'Ordine.

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'Ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se non sia in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

Art. 18.

Sedute del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Art. 19.

Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 10, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'art. 51, comma 1, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 20.

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi, osservate in quanto applicabili le norme degli articoli 71 e 72 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 78 e seguenti del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 21.

Tariffa professionale

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 16, lettera *d)*.

Art. 22.

«Sezione brevetti» e «Sezione marchi» dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, già formato alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base del decreto ministeriale 3 aprile 1981 resta valido ed efficace e viene considerato come la «sezione brevetti» agli effetti dell'art. 3 del presente decreto.

2. Sono iscritti, su domanda, alla «sezione marchi» dell'Albo tutti coloro che:

a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritti nella «sezione brevetti» di cui al comma 1;

b) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, superino gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 in una sessione bandita precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto ma vengano iscritti successivamente a tale entrata in vigore;

c) iscritti all'Albo precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e cancellati o sospesi dallo stesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, chiedano la reiscrizione ai sensi dell'art. 9, comma 2.

4. Possono inoltre richiedere l'iscrizione alla «sezione marchi» dell'Albo coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione del superamento dell'esame previsto alla lettera *d)*, purché dimostrino di avere esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di consulente in proprietà industriale in materia di marchi e di possedere una cultura adeguata all'esercizio della professione. Tale dimostrazione può essere data con qualsiasi mezzo.

5. La domanda per l'iscrizione alla «sezione marchi», nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e al comma 4, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Consiglio, esaminata la domanda, decide l'accoglimento o il rifiuto della stessa.

Art. 23.

Consiglio dell'Ordine in materia di brevetti per invenzioni, modelli industriali e marchi d'impresa

1. La commissione dei consulenti in proprietà industriale abilitati, eletta ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 1981 e in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, assume la denominazione di Consiglio dell'Ordine e le attribuzioni di cui al presente decreto sia in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali, sia in materia di marchi d'impresa. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data di assunzione del mandato.

Art. 24.

Regime transitorio per la sezione marchi

1. La sezione marchi dell'Albo si considera formata, agli effetti dell'art. 94 del decreto legislativo n. 480 del 4 dicembre 1992, alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le lettere d'incarico e le procure conferite prima del predetto termine si considerano valide a tutti gli effetti limitatamente alle domande e ai ricorsi presentati precedentemente.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio dell'Ordine, la tariffa professionale verrà modificata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per includervi le tariffe relative agli adempimenti in materia di marchi di impresa. Fino all'entrata in vigore di tale tariffa, le spettanze dovute per le prestazioni professionali dei consulenti in proprietà industriale abilitati nella materia dei marchi sono determinate, in caso di contestazione, dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, su parere dell'Ordine dei consulenti in proprieta industriale.

Art. 25.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1981 che viene contestualmente abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 214

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, costituisce il testo base delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'art. 1, detta le disposizioni generali in materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali, stabilendo che il regio decreto n. 1127/1939 sulle invenzioni industriali si applica anche alla materia dei modelli, fatte salve le disposizioni del decreto di cui trattasi.

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera *s)*, reca i criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 104/89 sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi;

— Con il D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 480, il legislatore, oltre che provvedere al riordino ed all'adeguamento della disciplina in materia di marchi di impresa alla direttiva comunitaria n. 104/89, all'art. 94 ha stabilito che con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, venga estesa anche al settore della registrazione dei marchi d'impresa la normativa del D M. 3 aprile 1981 Questa prevede, in tema di invenzioni e modelli, che la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere assunta unicamente da mandatari iscritti in apposito Albo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

95G0377

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,625;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,625 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A4830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PROVVEDIMENTO 13 luglio 1995.

Documento di linee guida per la realizzazione di interventi urgenti a favore della popolazione minorile.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il documento trasmesso dal Dipartimento affari sociali in data 12 maggio 1995, teso a realizzare interventi urgenti a favore della popolazione minorile, al fine di dare attuazione al disposto della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'affidamento e dell'adozione dei minori»;

Considerato che nel corso delle riunioni tecniche del 14 e 22 giugno 1995 sono stati concordati emendamenti al testo proposto dal Dipartimento affari sociali, al fine di raggiungere un accordo sui soggetti, gli obiettivi, le priorità e le tipologie di interventi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il documento di linee guida di cui all'oggetto, trasmesso dal Dipartimento affari sociali in data 23 giugno 1995, nella versione definitiva, come concordata in sede tecnica nella riunione del 22 giugno 1995;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Prende atto dell'accordo

intervenuto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Stato e regioni sul documento di linee guida per la realizzazione di interventi urgenti a favore della popolazione minorile, nella stesura definitiva del 23 giugno 1995, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

ACCORDO TRA LO STATO, NELLA PERSONA DEL MINISTRO ADRIANO OSSICINI, E LE REGIONI, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PRES. ALESSANDRA GUERRA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

(Stesura del 23 giugno 1995)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DOCUMENTO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE MINORILE

Al fine di pervenire alla realizzazione di interventi urgenti in favore della popolazione minorile, in mancanza di una legislazione nazionale organica nel settore dei servizi socio-assistenziali,che, allo stato, rende difficile la realizzazione di omogenee politiche sociali sul territorio, questo Dipartimento ritiene che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sia la sede deputata per approfondire a livello istituzionale le problematiche minorili ed intavolare un raccordo su tematiche che necessitano di per sè di un'azione integrata Stato-Regioni.

La necessità di sostanziare un'azione di raccordo che si esprima in modo graduato nei vari livelli istituzionali trova considerazione già nell'art.12 della Legge 23 Agosto 1988, n°400 ed utile conforto nell'art.15 della Legge 7 Agosto 1990, n°241 con la definizione di linee guida proposte con il seguente documento. Inoltre su questa base il Dipartimento per gli Affari Sociali auspica che con la Conferenza Stato-Regioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri prosegua ed anzi intensifichi il suo ruolo di coordinamento istituzionale affinchè mediante l'Osservatorio Nazionale sui problemi dei Minori si pervenga a concrete proposte di modifica e/o integrazione della legislazione vigente.

Gli interventi di politica minorile debbono ispirarsi ad un approccio globale sistemico ed integrato che rispetti l'unità della persona all'interno di un sistema di relazioni. Occorre superare la logica degli interventi compensativi sul singolo che si ispira ad un approccio di tipo lineare (causa-effetto) sia per la conoscenza che per l'intervento; logica non adeguata alla complessità delle situazioni di disagio e ad una lettura correlata delle cause che le determinano.

In questa logica si riafferma il diritto di ogni minore ai servizi essenziali di base che attraverso una reale integrazione ne garantiscano lo sviluppo armonico sul piano educativo, culturale e sociale. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di garantire al minore le condizioni per una normale crescita fisica, psicologica, culturale e sociale debbono proseguire nella realizzazione di servizi socio-assistenziali per assicurare tutti gli interventi necessari idonei a contrastare e a rimuovere le situazioni che determinano il rischio psico-sociale per i bambini nei diversi stati dell'età evolutiva.

Tutto ciò in attesa che il legislatore nazionale promulghi la legge-quadro di riordino dell'assistenza sociale, ormai non più procrastinabile, quale strumento indispensabile per l'individuazione di criteri per l'organizzazione compiuta di un sistema organico che assicuri la realizzazione degli interventi attraverso la definizione degli obiettivi, degli strumenti e delle risorse necessarie (anche mediante la costituzione di un Fondo Nazionale in cui far confluire le risorse finanziarie comprese quelle attualmente previste in leggi settoriali).

Nel riaffermare il ruolo delle Regioni quale soggetto primario della programmazione a livello territoriale e proprio in considerazione della diversità dello stato di attuazione degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, il Dipartimento per gli Affari Sociali richiama l'attenzione degli organi costituzionali preposti sulla necessità di :

1) realizzare o potenziare gli interventi di prevenzione primaria individuati nel Progetto-Obiettivo Tutela Materno-Infantile del Piano Sanitario Nazionale approvato con il D.P.R. 1 Marzo 1994, nonchè quegli interventi socio-educativi finalizzati alla auto-costruzione della persona ed alla sua integrazione sociale;

2) attivare i servizi socio-assistenziali ove inesistenti;

3) potenziare e qualificare i servizi in relazione ai bisogni emergenti della popolazione anche mediante l'adozione di progetti mirati, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la riqualificazione dei Consultori familiari;

4) individuare nel Distretto la sede primaria del raccordo e dell'integrazione degli interventi socio-sanitari;

Al fine di realizzare quanto sopra è necessario che i soggetti titolari degli interventi destinino specifiche risorse finanziarie ed eventualmente utilizzino quelle messe a disposizione dall'Unione Europea.

Tutto ciò premesso:

gli episodi, purtroppo ancora frequenti, di scarsa tutela dei bambini rendono urgente il rilancio di politiche sociali rispettose delle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza e attente alle condizioni delle famiglie.

Per le sopraesposte considerazioni e per l'urgenza dell'adozione di misure di contrasto nei confronti del danno che l'emergere di situazioni di disagio, connesse alla persistenza di rilevanti fattori di rischio, producono nei confronti dei bambini, si conviene di individuare le seguenti linee guida.

Per consentire alle famiglie di adempiere in modo adeguato all'insostituibile compito di favorire l'armonica crescita personale dei bambini e per arginare il fenomeno dell'istituzionalizzazione che risulta coinvolgere ancora un elevatissimo numero di minori e che risulta essere ancora l'intervento prevalente nelle Regioni del Sud, occorre adottare idonee politiche sociali a livello territoriale. Si rende quindi necessario:

1) **un approccio progettuale da parte degli Enti Locali e delle UU.SS.LL. per ogni singolo minore sul quale si interviene**. Tale progettualità deve rispettare le priorità previste dalla legge, che dà la precedenza al collocamento familiare del minore e che consente il ricorso alla sua istituzionalizzazione solo come ultima soluzione.

2) **il potenziamento e l'integrazione degli interventi , volti al risanamento del tessuto educativo, culturale e sociale in cui il minore e la sua famiglia vivono,** attraverso:

a) ***il sostegno alle famiglie in difficoltà*** mediante l'adozione di ogni possibile soluzione rispetto al problema della casa, del lavoro, dell'assistenza economica. In particolare deve sottolinearsi l'opportunità di dare concreto seguito alle segnalazioni del Servizio Sociale territoriale nella compilazione delle graduatorie di assegnazione di alloggi di edilizia popolare; devono inoltre favorirsi tutte quelle forme di sostegno economico temporaneo vincolate ad un progetto di effettivo recupero delle competenze genitoriali.

b) ***la promozione dell'intervento di assistenza socio-educativa domiciliare***, come intervento protettivo che può evitare l'allontanamento dei minori dal loro ambiente, realizzando quindi il loro diritto ad essere educati nella loro famiglia;

APPLICAZIONE LEGGE 184/83
"Disciplina dell'affidamento e dell'adozione di minori"

In riferimento a quanto evidenziato in premessa si ritiene peculiare ed essenziale rispetto ad una puntuale applicazione nel territorio nazionale della legge 184/83 sottolineare la sostanziale validità dei principi che essa contiene, affinchè Stato-Regioni ed Enti Locali realizzino ciascuno per quanto di propria competenza quegli interventi politico-amministrativi che si rendono necessari per la sua attuazione ed efficacia.

La legge 184 del 4 maggio 1983 sancisce, agli articoli 1 e 2, i seguenti principi in materia di diritti dei minori:

- il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia;

- il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

- solo ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Il legislatore privilegia quindi il collocamento familiare del minore e codifica un orientamento della politica sociale già fatto proprio dalla Costituzione: la famiglia come diritto fondamentale del minore, la famiglia anche per coloro che ne siano temporaneamente privi.

c) ***il sostegno alle famiglie problematiche attraverso interventi psicologici anche mediante la messa a disposizione di operatori del Servizio Sanitario Nazionale*** per contenere le conseguenze negative del disagio sui bambini; solo attraverso interventi di questo tipo infatti si possono contenere e curare fenomeni patologici quali il maltrattamento e la violenza sui minori;

d) *il ricorso all'inserimento dei bambini all'asilo nido*, quale supporto al nucleo familiare e complemento formativo per lo sviluppo del bambino.

e) *gli interventi a sostegno della frequenza della scuola materna* i cui orientamenti sottolineano l'importanza del rapporto con le famiglie per favorire il processo di socializzazione e l'acquisizione di strumenti propedeutici ad una piena fruizione del diritto allo studio;

f) *gli interventi per il riorientamento, la rimotivazione allo studio la prevenzione e il recupero dell'abbandono scolastico*:

-anche facilitando la partecipazione degli operatori socio-sanitari alla realizzazione dei progetti per la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

-a livello territoriale per una presa in carico reale del soggetto all'ingresso in prima elementare e la qualificazione dei bisogni educativo-didattici di ogni singolo alunno attraverso la diagnosi funzionale psico-pedagogica;

-progetti integrati a livello locale, attraverso un coordinamento nazionale, regionale, provinciale e comunale tra tutte le istituzioni competenti per il diritto allo studio, secondo le linee metodologiche e i criteri organizzativi sperimentati dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle Provincie più a rischio, ed estese a livello nazionale con la circolare ministeriale 257/94, nonchè sulla base delle azioni avviate ai sensi della L.162/90 con i progetti "Arcobàleno", "Ragazzi 2000", "Giovani 2000";

-interventi volti a favorire l'aggregazione giovanile e a valorizzare il processo formativo dell'attività sportiva, anche attraverso una piena utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi attivati dagli enti locali e dal privato-sociale:

g) il controllo e monitoraggio sulla frequenza scolastica dei minori stranieri comunque presenti sul territorio, e dei loro livelli di integrazione: tassi di abbandono e promozioni, tipo di scuola frequentata, natura e qualità degli handicap più diffusi etc.

h) *rivalutazione del ruolo centrale dei consultori familiari come centri fondamentali per l'erogazione di servizi: di ascolto, di terapia, di sostegno e di consulenza nei confronti delle famiglie (anche affidatarie e adottive) e dei bambini.* In particolare gli stessi consultori devono promuovere con ogni mezzo forme di collegamento e di collaborazione con i servizi sociali degli enti locali e le altre agenzie territoriali coinvolte nel lavoro con le famiglie e i bambini in condizioni di maggior rischio: scuola, organizzazioni del privato sociale, strutture di accoglienza ecc.

i) ***informazione corretta e mirata, attraverso i servizi socio-sanitari preposti (reparti di neonatologia e di ostetricia, servizi consultoriali, servizi sociali degli Enti Locali), in relazione al preoccupante fenomeno dell'abbandono di bambini in situazioni di rischio per la loro sopravvivenza e degli infanticidi tenendo presente che l'ordinamento giuridico garantisce alle donne tre diritti fondamentali:***

- **il diritto di riconoscere o meno il neonato,** sia per le donne non coniugate che per le donne coniugate (art. 250 CPC e sentenza Corte Costituzionale 171 del 5/5/94);
- **il diritto all'anonimato,** quindi la possibilità di chiedere di non essere nominata al momento del parto.
- **il diritto all'informazione** sulle disposizioni legislative e sulle forme di aiuto fornite dagli Enti locali.

Per garantire questi diritti è necessario che:

1) *le Regioni adottino gli strumenti previsti dall'art.5 della Legge n°67/93 affinchè vengano in ogni caso garantite le prestazioni socio-assistenziali a favore delle madri nubili;*

2) *gli operatori dei servizi sociali e sanitari ricevano una preparazione specifica adeguata sia sotto il profilo etico che per quanto riguarda gli aspetti psicologici.* Solo un' adeguata preparazione, infatti, consentirà agli operatori di percepire il non riconoscimento come una manifestazione di responsabilità.

3) *alla gestante vengano fornite corrette informazioni nonchè opportunità di sostegno psicologico ed ogni altro supporto.* La donna deve avere la possibilità di riflettere per tempo se riconoscere o meno il bambino e le devono essere dati gli elementi ed il sostegno necessario per compiere una scelta consapevole.

l) ***i servizi psichiatrici e per le tossicodipendenze segnalino lo stato di gravidanza delle loro assistite e collaborino con i servizi specialistici preposti al sostegno delle gestanti;***

m) ***vi sia la possibilità per le donne prive di appoggi di essere inserite in strutture di accoglienza.*** Un periodo di accoglienza in una casa famiglia per madri e bambini costituisce per le madri la possibilità di un progetto di vita; per il bambino una condizione protetta e infine per i servizi la possibilità di una osservazione del rapporto madre bambino.

3) Favorire il ricorso all'affidamento familiare, attraverso:

a) *la promozione di campagne di sensibilizzazione all'affidamento*;

b) *la formazione ed il sostegno alle famiglie affidatarie* come previsto dall'art.80 della legge fornendo anche il contributo economico;

c) *il sostegno alle famiglie di origine;*

4) Favorire la corretta attuazione della normativa sull'adozione

Ferme restando le competenze e le funzioni attribuite all'Autorità giudiziaria minorile in materia di adozione ai sensi della L.184/83 ed in attesa che si pervenga ad una ridefinizione della disciplina giuridica delle adozioni, anche in vista della ratifica della Convenzione dell'Aja, si richiama l'attenzione sulle seguenti priorità di intervento da parte degli Enti Locali:

a) assicurare lo svolgimento di iniziative aperte al territorio per la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini in materia di adozione nazionale e internazionale anche in collaborazione con le organizzazioni riconosciute dallo Stato e con le altre organizzazioni di volontariato che si qualificano, ai sensi della L.266/91, per il loro operato in questo settore nonchè con centri universitari;

b) riqualificare specialisticamente il personale socio-sanitario addetto all'attività istruttoria per la valutazione dell'idoneità dei coniugi richiedenti l'adozione;

c) promuovere ogni possibile forma di coordinamento operativo tra i servizi degli Enti Locali singoli o associati, quelli delle UU.SS.LL. ed il Tribunale per i Minorenni, al fine di monitorare costantemente la condizione dei minori ed in particolare di quelli ricoverati negli istituti educativo-assistenziali, in modo da segnalare tempestivamente le situazioni di abbandono (art. 9 della L. 184/83);

d) promuovere iniziative di sostegno psicologico delle coppie adottanti anche mediante la costituzione di unità di counselling e di gruppi di auto-aiuto diffuse sul territorio.

5) Riorganizzare l'utilizzazione delle strutture di accoglienza per minori in difficoltà, attraverso:

a) *la definizione degli standards funzionali delle varie tipologie delle strutture di accoglienza* ;

b) *il solo ricorso a quelle istituzioni che hanno i requisiti indispensabili per garantire agli ospiti un ambiente di vita e di relazioni conforme ai bisogni della loro crescita;*

c) *la promozione di comunità di tipo familiare in grado di rispondere ai bisogni del minore;*

d) *la promozione di servizi di pronta accoglienza per soggetti vittime di violenze familiari, che siano in grado di promuovere immediatamente gli interventi necessari al benessere psico-fisico di madri e bambini e collaborare attivamente perchè siano elaborate le soluzioni migliori per ogni singolo caso;*

e) *l'esercizio puntuale delle funzioni di verifica da parte delle Regioni sul funzionamento delle strutture anche attraverso équipes territoriali dotate di specifica professionalità.*

f) *procedere da parte delle Regioni all'attivazione di un flusso informativo sui minori in difficoltà che vivono al di fuori del proprio nucleo familiare;*

6) Favorire il potenziamento dei Servizi alla prima infanzia.

Nel nostro Paese la situazione di carenza dei servizi alla prima infanzia, sopratutto nel Mezzogiorno, costituisce motivo di allarme rispetto alla condizione di vita dei bambini. L'inserimento dei bambini da 0 a 3 anni negli asili nido garantisce : ai bambini un percorso di socializzazione costellato di importanti esperienze formative, alle famiglie un insostituibile sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi. Questo sostegno del resto diventa indispensabile per quelle famiglie particolarmente disagiate nei confronti delle quali si elaborano i progetti di intervento dei servizi sociali territoriali.

Queste funzioni richiedono una diversa valorizzazione delle professionalità che operano all'interno degli asili nido che quindi svolgono un ruolo di grande importanza nell'osservazione e nella segnalazione della condizione dei bambini.

E' necessario:

- che le Regioni procedano ad una ricognizione degli asili nido esistenti e al loro raffronto con le esigenze dell'utenza con particolare riferimento a bambini provenienti da famiglie disagiate o a rischio di disagio;

- che si preveda l'offerta di servizi di nido mediante la promozione dell'associazione di più Comuni;

- che si attivino, ove necessario, convenzioni con strutture private avendo cura di determinarne gli standards operativi e prevedendo forme adeguate di collaborazione e controllo.

7) Formare gli operatori.

Per consentire una corretta applicazione della legge n.184 e una reale tutela dei minori a rischio *è indispensabile che gli operatori dei servizi pubblici e privati siano messi in condizioni di fornire prestazioni adeguate: è quindi prioritario promuovere, con ogni iniziativa, l'informazione, l'aggiornamento, la formazione e la supervisione degli operatori Anche mediante l'utilizzazione delle risorse all'uopo messe a disposizione dall'Unione Europea.*

Roma, 13 luglio 1995

ADRIANO OSSICINI

ALESSANDRA GUERRA

95A4865

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 agosto 1995.

Autorizzazione alla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 00032).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele, 37/B;

Vista l'istanza presentata dalla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., in data 29 novembre 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Assiba - Società di assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

L'Assiba - Società di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele, 37/B, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A4866

PROVVEDIMENTO 9 agosto 1995.

Autorizzazione alla Adriavita - Società per azioni, in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 00033).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576. e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Adriavita - Società per azioni, con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4;

Vista l'istanza presentata dalla Adriavita - Società per azioni, in data 5 dicembre 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Adriavita - Società per azioni;

Dispone:

L'Adriavita - Società per azioni, con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A4867

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto che il nuovo statùto dell'Università degli studi di Sassari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università di Sassari;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 19 maggio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 24 al 38 dello statuto, relativi all'ordinamento didattico della facoltà di economia e commercio, sono soppressi e sostituiti come appresso indicato:

FACOLTA' DI ECONOMIA

Art. 1

La Facoltà di Economia conferisce:

-la laurea in Economia e Commercio;
-il diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese.

Nell'ambito del corso di laurea in Economia e Commercio il Consiglio di Facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può attivare, oltre all'indirizzo generale, i seguenti indirizzi:
-indirizzo di Economia aziendale;
-indirizzo di Economia politica;
-indirizzo di Economia bancaria;
-indirizzo di Economia assicurativa e previdenziale;
-indirizzo di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
-indirizzo di Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
-indirizzo di Economia del Commercio internazionale e dei mercati valutari;
-indirizzo di Economia marittima e dei trasporti;
-indirizzo di Economia ambientale;
-indirizzo di Economia industriale;
-indirizzo di Discipline economiche e sociali ;
-indirizzo di Economia e legislazione per l'impresa;
-indirizzo di Economia del turismo;
Dell'indirizzo sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 2

La durata del corso di studi per la laurea è di quattro anni.

Il numero degli iscritti a ciascun anno del corso di laurea può essere stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dall'art. 1 sono:
a) quelli indicati nel successivo art. 16, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;
b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli, nonchè quelli previsti all'art. 8 per il corso di laurea in Economia ambientale, per il corso di laurea in Economia industriale e per il corso di laurea in Discipline economiche e sociali.
c) le seguenti lingue straniere moderne: Lingua araba, Lingua cinese, Lingua francese, Lingua giapponese, Lingua inglese, Lingua portoghese, Lingua russa, Lingua spagnola, Lingua tedesca. Gli insegnamenti linguistici possono essere articolati su più corsi annuali;
d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun indirizzo attivato all'interno del corso di laurea.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà.

Art. 3

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in Economia e Commercio sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 (e degli altri corsi di diploma universitario eventualmente attivati all'interno della Facoltà), seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 comma 2 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dal Consiglio di Facoltà a norma del successivo art. 6.

Il Consiglio di Facoltà determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992, quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992, nonché quelli di diploma universitario di area economica eventualmente attivati presso la Facoltà.

Art. 4

Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente il Consiglio di Facoltà attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 16, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (Economia Politica)
due nell'elenco P02A (Economia Aziendale)
uno nell'elenco P03X (Storia Economica)
uno nell'elenco N01X (Diritto Privato)
uno nell'elenco N09X (Istituzioni di Diritto Pubblico)
uno nell'elenco S01A (Statistica)
due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della Facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La Laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalente ad un numero di ventidue annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 6) e l'esame di laurea.

Art. 5

Il Consiglio di Facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Il Consiglio di Facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella Facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi attivati nel corso di laurea in Economia e Commercio e predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

Il Consiglio di Facoltà nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio.

Il Consiglio di Facoltà può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonchè denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente o alfabeticamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 6

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea in Economia e Commercio e per ciascun indirizzo all'interno del corso di Laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Il Consiglio di Facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre Facoltà dell'Ateneo, o in altre Università, anche straniere. In tal caso il Consiglio di Facoltà dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 4 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame annuale in una lingua straniera moderna, da scegliere fra quelle attivate in Facoltà, che si aggiunge agli esami previsti nell'art. 4, ed una prova di conoscenze informatiche di base.

Il Consiglio di Facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo. il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Nell'ipotesi che vengano attivati insegnamenti aventi ad oggetto conoscenze informatiche di base, il Consiglio di Facoltà può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 4.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Art. 7

Il corso di laurea in Economia e Commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Oltre a quelli eventualmente determinati ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dei diversi indirizzi del corso di laurea in Economia e Commercio i seguenti:

Indirizzo Generale

Area economica:
- Economia agraria;
- Economia industriale;
- Economia internazionale;
- Geografia economica;
- Politica economica;
- Scienza delle finanze.

Area aziendale:
- Marketing;
- Merceologia;
- Organizzazione aziendale;
- Revisione aziendale;
- Tecnica bancaria;
- Tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:
- Diritto commerciale;
- Diritto del lavoro;
- Diritto fallimentare;
- Diritto pubblico dell'economia;
- Diritto tributario;
- Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:
- Matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
- Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
- Statistica economica.

Indirizzo Economia Aziendale

Area Economica
Economia industriale;
Economia internazionale;
Politica economica;
Scienza delle finanze.

Area Aziendale
Analisi e contabilità dei costi;
Economia degli intermediari finanziari;
Economia e gestione delle imprese;
Finanza aziendale;
Marketing;

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Organizzazione aziendale;
Organizzazione del lavoro;
Revisione aziendale;
Strategia e politica aziendale;
Tecnologia dei cicli produttivi.

Area Giuridica
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario;
Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica
Statistica aziendale.

Indirizzo di Economia Politica

Area economica
Econometria;
Economia agraria;
Economia del lavoro;
Economia dello sviluppo;
Economia industriale;
Economia internazionale;
Economia monetaria;
Economia pubblica;
Economia regionale;
Politica economica;
Organizzazione e pianificazione del territorio;
Storia del pensiero economico.

Area Aziendale
Economia degli intermediari finanziari;
Economia e gestione delle imprese;
Finanza aziendale.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto delle comunità europee;
Diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica
Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
Statistica economica.

Altre aree
Sociologia.

Indirizzo di Economia Bancaria

Area economica
Economia dei mercati monetari e finanziari;
Economia monetaria;
Politica economica;
Politica monetaria.

Area Aziendale
Analisi finanziaria;
Economia degli intermediari finanziari;
Economia delle aziende di credito;
Finanza aziendale;
Finanziamenti di aziende;
Gestione informatica dei dati aziendali;
Organizzazione delle aziende di credito;
Tecnica bancaria;
Tecnica dei crediti speciali.

Area Giuridica
Diritto bancario;
Diritto commerciale;
Diritto degli intermediari finanziari;
Diritto delle comunità europee;
Diritto del mercato finanziario;
Diritto tributario;
Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica
Statistica dei mercati monetari e finanziari.

Indirizzo di Economia assicurativa e previdenziale

Area economica
Economia della sicurezza sociale;
Politica economica;
Storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale
Economia delle aziende di assicurazione;
Economia del mercato mobiliare;
Economia e tecnica dell'assicurazione.

Area Giuridica
Diritto Commerciale;
Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle assicurazioni marittime;
Diritto delle comunità europee;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto tributario.

Area matematico-statistica
Calcolo delle probabilità;
Economia e finanza delle assicurazioni:
Modelli demografici;
Statistica assicurativa;
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
Teoria del rischio.

Indirizzo di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

Area Economica
Economia internazionale;
Economia monetaria;
Economia monetaria internazionale;
Politica economica;
Scienza delle finanze;
Sistemi fiscali comparati;
Storia della moneta e della banca.
Area aziendale
Analisi finanziaria;
Economia degli intermediari finanziari;
Economia del mercato mobiliare;
Finanza aziendale;
Tecnica di borsa.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto degli intermediari finanziari:
Diritto della borsa e dei cambi;
Diritto del mercato finanziario;
Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica
Economia e finanza delle assicurazioni;
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
Modelli matematici per i mercati finanziari;
Statistica dei mercati monetari e finanziari.

Indirizzo di Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

Area economica
Cooperazione allo sviluppo;
Economia internazionale;
Economia pubblica;
Istituzioni economiche internazionali:

Politica economica;
Organizzazione e pianificazione del territorio;
Programmazione economica;
Storia delle relazioni economiche internazionali.

Area Aziendale
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

Area giuridica:
Contabilità di stato;
Diritto amministrativo;
Diritto del lavoro;
Diritto internazionale dell'economia;
Diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:
Contabilità nazionale;
Statistica sociale.

Altre aree:
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Storia dell'amministrazione pubblica.

Indirizzo di Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari

Area economica:
Economia dei trasporti;
Economia internazionale;
Economia monetaria internazionale;
Geografia economica;
Storia del commercio;
Storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:
Economia degli intermediari finanziari;
Economia e gestione delle imprese commerciali;
Gestione finanziaria e valutaria;
Marketing internazionale;
Merceologia doganale;
Organizzazione delle aziende commerciali;
Programmazione e controllo.

Area Giuridica
Diritto commerciale;
Diritto dei trasporti;
Diritto della borsa e dei cambi;
Diritto delle comunità europee;

Diritto internazionale dell'economia;
Diritto tributario;
Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica
Statistica economica.

Indirizzo di Economia marittima e dei trasporti

Area economica
Economia dei trasporti;
Economia delle attività terziarie;
Economia internazionale;
Geografia economica;
Storia dei trasporti.

Area aziendale
Economia e gestione delle imprese di trasporto;
Economia e tecnica dell'assicurazione;
Marketing internazionale;
Merceologia;
Organizzazione aziendale;
Programmazione e controllo.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto dei trasporti;
Diritto del lavoro e delle previdenza sociale;
Diritto delle assicurazioni marittime;
Diritto internazionale dell'economia;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto tributario.

Area matematico-statistica
Analisi di mercato;
Statistica assicurativa;
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Indirizzo di Economia ambientale

Area economica
Economia agraria;
Economia dell'ambiente;
Economia delle fonti di energia;
Economia dello sviluppo;
Economia e politica montana e forestale;

Economia pubblica;
Geografia economica;
Pianificazione economica territoriale;
Economia del territorio;
Organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale
Merceologia delle risorse naturali;
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;
Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
Diritto dell'ambiente;
Diritto regionale e degli enti locali;
Diritto urbanistico.

Area matematico-statistica
Demografia;
Statistica per l'ambiente;
Metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree
Sociologia dell'ambiente.

Indirizzo di Economia Industriale

Area economica
Economia dello sviluppo;
Economia industriale;
Economia internazionale;
Economia pubblica;
Economia regionale;
Geografia economica;
Storia economica delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale
Analisi e contabilità dei costi;
Economia e gestione delle imprese industriali;
Finanza aziendale;
Gestione informatica dei dati aziendali;
Marketing;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Organizzazione aziendale;
Tecnologia dei cicli produttivi;
Tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
Diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica
Controllo statistico della qualità;
Matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali).

Indirizzo di Discipline economiche e sociali

Area economica
Econometria;
Economia dello sviluppo;
Economia internazionale;
Economia monetaria;
Economia pubblica;
Politica economica;
Storia del pensiero economico.

Area aziendale
Economia degli intermediari finanziari;
Economia e gestione delle imprese;
Finanza aziendale;
Marketing;
Organizzazione aziendale.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica
Calcolo delle probabilità;
Demografia;
Matematica per le scienze sociali;
Ricerca operativa;
Statistica (secondo corso se presente fra i fondamentali);
Statistica sociale.

Altre aree
Storia delle relazioni internazionali.

Indirizzo di Economia e legislazione per l'impresa

Area economica
Economia del lavoro;
Economia e politica industriale;
Scienza delle finanze;
Storia dell'industria.

Area aziendale
Economia degli intermediari finanziari;
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
Economia e gestione delle imprese;
Finanza aziendale;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Strategia e politica aziendale.

Area giuridica
Diritto bancario;
Diritto commerciale;
Diritto degli intermediari finanziari;
Diritto del lavoro;
Diritto delle comunità europee;
Diritto fallimentare;
Diritto internazionale;
Diritto penale commerciale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto tributario.

Area matematico-statistica
Statistica aziendale.

Indirizzo di Economia del turismo

Area economica
Economia dei beni e delle attività culturali;
Economia dei trasporti;
Economia dell'ambiente;
Economia del turismo;
Geografia del turismo;
Politica economica.

Area aziendale
Economia e gestione delle imprese di trasporto;
Economia e gestione delle imprese turistiche;
Gestione finanziaria e valutaria;
Marketing;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Organizzazione aziendale;
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto dei trasporti;
Diritto delle comunità europee;
Legislazione del turismo.

Area matematico-statistica
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
Informatica generale;
Statistica del turismo.

Altre aree
Sociologia del turismo.

Art. 8

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio (indirizzo generale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno cinque insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno otto insegnamenti dell'area aziendale,
almeno tre insegnamenti dell'area giuridica,
almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.
Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia politica, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno otto insegnamenti dell'area economica,
almeno tre insegnamenti dell'area aziendale,
almeno tre insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia bancaria, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia assicurativa e previdenziale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica,
almeno cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno cinque insegnamenti dell'area economica,
almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale,
almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno cinque insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica,
almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno cinque insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica,
almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia marittima e dei trasporti, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia ambientale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
E03A Ecologia
G03A Assestamento forestale e selvicoltura
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale

H10B Architettura del paesaggio e del territorio
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica
H14B Urbanistica
M06A Geografia

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia industriale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A04B Ricerca operativa
H15X Estimo
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
I11X Impianti industriali meccanici
I27X Ingegneria economico-gestionale
K04X Automatica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B Informatica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Discipline economiche e sociali, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno due insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea
M07B Logica e filosofia della scienza
Q01B Storia delle dottrine politiche
Q02X Scienza politica
Q05A Sociologia generale
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio
Q05E Sociologia dei fenomeni politici

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia e legislazione per l'impresa, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno quattro insegnamenti dell'area economica,
almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno sei insegnamenti dell'area giuridica,
almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo di Economia del turismo, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere:
almeno cinque insegnamenti dell'area economica,
almeno sei insegnamenti dell'area aziendale,
almeno tre insegnamenti dell'area giuridica,
almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 9

Norme relative al corso di diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese".

La durata del corso di diploma in "Economia e amministrazione delle imprese" è di tre anni.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 10

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario sono:
a) quelli attivabili nei corsi di laurea delle Facoltà di Economia, b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma, di cui ai successivi articoli; nonchè quelli previsti dal D.M. 31/7/1992 sotto la voce "altre aree" per il corso di diploma in Economia e gestione dei servizi turistici al terzo comma dell'articolo 14, per il corso di diploma in Marketing e comunicazione di azienda al terzo comma dell'art. 15, per il corso di diplma in Gesitone delle imprese alimentari al terzo comma dell'articolo 16;
c) le seguenti lingue straniere moderne: Lingua inglese, Lingua francese, Lingua spagnola, Lingua tedesca, Lingua russa, Lingua portoghese, Lingua araba, Lingua cinese, Lingua giapponese;

d) gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà.

Ai fini del conseguimento del diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese" sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea attivati presso la Facoltà seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà per il corso di diploma. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma in "Economia e amministrazione delle imprese", il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Il Consiglio di Facoltà determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di laurea al corso di diploma in "Economia e amministrazione delle imprese".

Art. 11

Il piano di studi del corso di diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese" comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio di Facoltà attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 16 secondo la seguente distribuzione:

-uno nell'elenco P01A(economia politica);
-uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
-uno nell'elenco N01X (diritto privato);
-uno nell'elenco N09X(istituzioni di diritto pubblico);
-uno nell'elenco S01A (statistica);
-uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della Facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, le prove di idoneità richieste (o le prove che eventualmente le sostituiscono, ai sensi del successivo art. 14) e il colloquio finale.

Art. 12

Il Consiglio di Facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in "Economia e amministrazione delle imprese" con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

Il Consiglio di Facoltà garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla Facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese" e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

Il Consiglio di Facoltà individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il Consiglio di Facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente o alfabeticamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Il Consiglio di Facoltà può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 13

Gli insegnamenti annuali del corso di diploma comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il Consiglio di Facoltà, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il Consiglio di Facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre Facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso il Consiglio di Facoltà dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 11 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 14

Per il conseguimento del diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese" lo studente deve anche superare un esame annuale in una lingua straniera moderna da scegliere tra quelle attivate in Facoltà ed una prova di conoscenze informatiche di base.

L'esame di lingua straniera si aggiunge a quelli previsti dal precedente art. 11.

Il Consiglio di Facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Nell'ipotesi che vengano attivati insegnamenti aventi ad oggetto conoscenze informatiche di base, il Consiglio di Facoltà può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti dal precedente art. 11.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 15

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 12, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese" i seguenti:

Area economica
Economia applicata;
Geografia economica:
Scienza delle finanze;
Storia economica.

Area aziendale
Analisi e contabilità dei costi;
Finanza aziendale;
Gestione informatica dei dati aziendali;

Marketing;
Organizzazione aziendale;
Programmazione e controllo;
Revisione aziendale;
Tecnica bancaria;
Tecnica industriale e commerciale;
Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
Diritto del mercato finanziario;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario.

Area matematico-statistica
Statistica aziendale;
Matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in "Economia e amministrazione delle imprese", nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere:

-almeno tre insegnamenti dell'area economica;
-almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale;
-almeno tre insegnamenti dell'area giuridica;
-almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 16

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella Facoltà di Economia.

AREA ECONOMICA

P01A Economia politica

P01B Politica economica

P01C Scienza delle finanze

P01D Storia del pensiero economico

P01E Econometria

P01F Economia monetaria

P01G Economia internazionale

P01H Economia dello sviluppo

P01I Economia dei settori produttivi

P01J Economia regionale

P03X Storia economica

G01X Economia ed estimo rurale

M06B Geografia economico-politica

AREA AZIENDALE

P02A Economia aziendale

P02B Economia e gestione delle imprese

P02C Finanza aziendale

P02D Organizzazione aziendale

P02E Economia degli intermediari finanziari

C01B Merceologia

AREA GIURIDICA

N01X Diritto privato

N02X Diritto privato comparato

N03X Diritto agrario

N04X Diritto commerciale

N05X Diritto dell'economia

N06X Diritto della navigazione:

N07X Diritto del lavoro

N08X Diritto costituzionale

N09X Istituzioni di diritto pubblico

N10X Diritto amministrativo

N11X Diritto pubblico comparato

N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico

N13X Diritto tributario

N14X Diritto internazionale

Le discipline elencate dei Settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile:
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
Diritto dell'esecuzione civile;
Diritto fallimentare (settore N15X);
Diritto processuale civile;
Diritto processuale civile comparato;
Diritto processuale comunitario (settore N15X);

N17X Diritto penale:
Diritto penale amministrativo;
Diritto penale commerciale;
Diritto penale comparato;
Diritto penale dell'ambiente;
Diritto penale del lavoro;
Diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A Statistica

S01B Statistica per la ricerca sperimentale

S02X Statistica economica

S03A Demografia

S03B Statistica sociale

S04A Matematica per le applicazioni economiche

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate dei Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra:
Algebra lineare.
A01C Geometria:
Geometria;

A02A Analisi matematica:
Analisi matematica.

A02B Probabilità e statistica matematica:
Calcolo delle probabilità;
Processi stocastici;
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria dei giochi (settore A02B)
Teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A Analisi numerica:
Analisi numerica;
Calcolo numerico;
Matematica computazionale;
Metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa:
Metodi e modelli per la pianificazione economica;
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
Modelli dei sistemi di produzione;
Modelli dei sistemi di servizio;
Ottimizzazione;
Programmazione matematica;
Ricerca operativa;
Tecniche di simulazione;
Teoria dei giochi (settore A04B).

K04X Automatica:
Analisi dei sistemi;
Modellistica e gestione delle risorse naturali;
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
Modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
Informatica grafica;
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Sistemi informativi;
Sistemi operativi (settore K05A).

K05B Informatica:
Informatica generale;
Intelligenza artificiale (settore K05B);
Programmazione;
Sistemi operativi (settore K05B).
K05C Cibernetica:
Cibernetica;
Elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 25 luglio 1995

Il rettore: PALMIERI

95A4842

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello sopraríportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123», il D.L. n. 123/1995, di contenuto pressocché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

Art. 01.
Finalità

1. *Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III.*

Art. 1.
Agevolazioni in forma automatica

1. *Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,* le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari *al 60 per cento* dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione *del 60 per cento* non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

Art. 2.

Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, *individuata* dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo *avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto* della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

Art. 3.

Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.».

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

Art. 3-*bis*.

Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili

1. *All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «nei settori» sono inserite le seguenti: «della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,».*

Art. 4.

Interventi per opere infrastrutturali

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, *d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e* d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, *per investimenti cofinanziati dai privati* e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 5.

Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 6.

Disposizioni organizzative

1. *Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.*

2. *È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.*

3. *La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di*

indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. *La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.*

5. *Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

6. *Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.*

7. *Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.*

8. *Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.*

9. *Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.*

10. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 7.

Relazione al Parlamento

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, *in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,* sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5*b* e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

1-bis. *Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2.*

Art. 8.

Patti territoriali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*e-bis)* per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.».

Art. 9.

Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Interventi nel settore idrico

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, *anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:*

a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera *a);*

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera *a);*

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera *a),* laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. *Le attività di cui al comma 2, lettera* a), *sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le*

convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere *b), c)* e *d)* del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-*bis* e 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 12.

Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1,

nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 13.

Interventi nel settore della zootecnia

1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa.

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 15.

Commissario ad acta *ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.*

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario *ad acta* riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri per i compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.».

Art. 16.

Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario *ad acta* può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: «i cui oneri» sono inserite le seguenti: «, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,».

5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 17.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.».

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

Art. 18.

Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.».

Art. 19.

Disposizioni per il personale delle cooperative

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

Art. 20.

Disposizioni per il personale di ruolo

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore».

Capo II

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

Art. 21.

Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a

procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista *dal piano di fattibilità originale*, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-bis. *Per le esigenze connnesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.*

4. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 21-*bis*.

Trasferimento di alloggi

1. *Gli alloggi prefabbricati costruiti dalla Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.*

2. *All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.*

3. *Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

4. *Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.*

5. *Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.*

6. *Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.*

7. *Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.*

Art. 21-*ter*.

Disposizioni per accelerare la ricostruzione

1. *All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera* c), *dopo le parole: «dalla presentazione» sono inserite le seguenti: «di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché» e sono soppresse le parole: «e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3»;*

b) *Il comma 3 è sostituto dal seguente:*

«3. *L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13*».

Art. 22.

Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, *previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura.* I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati *a), b)* e *c)* del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

5-bis. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.*

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è *assegnata* al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre *1995* è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

9-bis. *Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.*

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

Art. 23.

Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994.

Art. 24.

Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 25.

Differimento di termini

1. *Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.*

2. *I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.*

3. *Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* a), *del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* b), *dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* c), *dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* d), *dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995*

alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. *I termini di cui all'articolo 1, lettere* d) *ed* e), *nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.*

5. *Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.*

Art. 26.

Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

Art. 27.

Misure per la ripresa dell'occupazione

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza. *Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.*

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2 le parole: «comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;

2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con priorità per le finalità»;

3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;

b) all'articolo 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28.

Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con

priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

Art. 29.

Retribuzione minima imponibile nel settore edile

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: *a)* trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; *b)* non operano per le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Capena e di Fiano Romano

Con decreto 22 febbraio 1995, n. TD/1109, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso Gramiccia o di S. Martino, in località Gramiccia e Cancello a confine fra i comuni di Capena e Fiano Romano distinto nel catasto del comune di Capena al foglio n. 4, particelle nn. 460, 461, 462, 463, 464, foglio n. 6, particella n. 749 e del comune di Fiano Romano al foglio n. 17, particella n. 190 di complessivi mq 5.390 così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 27 luglio 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del sopracitato decreto.

95A4847

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 agosto 1995

Dollaro USA	1627,16
ECU	2058,36
Marco tedesco	1094,70
Franco francese	319,83
Lira sterlina	2503,87
Fiorino olandese	978,39
Franco belga	53,293
Peseta spagnola	12,870
Corona danese	282,64
Lira irlandese	2557,73
Dracma greca	6,863
Escudo portoghese	10,625
Dollaro canadese	1197,50
Yen giapponese	16,550
Franco svizzero	1316,05
Scellino austriaco	155,68
Corona norvegese	250,58
Corona svedese	221,76
Marco finlandese	370,74
Dollaro australiano	1192,06

95A4972

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone (Lecce), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi

95A4888

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sala Bolognese.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 19 luglio 1995, ha nominato il sig. dott. Luciano Di Paolo commissario straordinario e i sigg. avv. Gianluca Brancadoro, dott. Giorgio Colombini e dott. Gerardo Rescigno componenti del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese (Bologna) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sala Bolognese (Bologna), in amministrazione straordinaria.

95A4889

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Credito agrario bresciano S.p.a. (Comunicazione n. 95006746 del 9 agosto 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati nell'allegato alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Credito agrario bresciano (*)	5,01% Radicifin S.p.a.	6% Compagnia bresciana investimenti S.p.a. (allegato *A*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A4890

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 luglio 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sesta cedola d'interesse relativa al trimestre 21 aprile-21 luglio 1995 del prestito obbligazionario 1994/2004, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 2,70%.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S.p.a - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca Popolare di

Novara S.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane S.p.a - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca Popolare di Sondrio S.r.l. - Credito Artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la settima cedola, pagabile dal 21 ottobre 1995, resta fissato nella misura del 2,80%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonchè sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)^{(0,25\%)} - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre)

95A4887

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia

«matematiche complementari» - (settore disciplinare A01D).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In base all'art. 5 comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo

95A4891

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

settore disciplinare H07B - Tecnica delle costruzioni; disciplina: tecnica delle costruzioni;

settore disciplinare: H10A - Composizione architettonica e urbana; disciplina: architettura e composizione architettonica.

Facoltà di medicina e chirugia:

settore disciplinare: E07X - Farmacologia; disciplina: farmacologia I.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4858

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore disciplinare: D01B - Geologia stratigrafica e sedimentologica, disciplina sedimentologia e regime dei litorali.

Facoltà di economia.

settore disciplinare: S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali; disciplina matematica finanziaria

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 5 *

L. 1.300